

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che si occupa dei reati. I reati sono quelle azioni per cui il nostro ordinamento prevede una pena o sanzione penale. I reati, in base alla pena prevista e alla loro gravità, si distinguono in delitti e in contravvenzioni. Riportiamo la sintesi di alcune norme dal Codice penale, (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

### Libro primo - DEI REATI IN GENERALE

**Art. 17.** Le pene principali stabilite per i **delitti** sono: l'ergastolo; la reclusione; la multa. Le pene principali stabilite per le **contravvenzioni** sono: l'arresto; l'ammenda.

**Art. 18.** Sotto la denominazione di **pene detentive** della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di **pene pecuniarie** la legge comprende: la multa e l'ammenda.

**Art. 43.** Il delitto: è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è **colposo**, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

*Delitto doloso → Tizio tira volontariamente un pugno a Caio*

*Delitto preterintenzionale → Tizio spinge Caio, Caio cade e si rompe una gamba*

*Delitto colposo → Tizio investe con il suo motorino Caio, pedone che sta attraversando la strada. Tizio, per fare uno scherzo, fa cadere Caio dalla sedia e Caio si rompe i denti.*

**Art. 52. Difesa legittima.** Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, **sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa**. Sussiste il **rapporto di proporzione** se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

*Tizio, gioielliere, spara al rapinatore armato, che minaccia la sua vita.*

**Art.56. Delitto tentato.** Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena diminuita da un terzo a due terzi. *Caio, tenta di rapinare una banca, ma viene arrestato prima di compiere l'atto.*

**Art. 61 Circostanze aggravanti comuni:** l'aver agito per motivi abietti o futili; l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ecc.

**Art.62. Circostanze attenuanti comuni:** l'aver agito per motivi di particolare valore morale; l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; l'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ecc.

**Art.62-bis. Circostanze attenuanti generiche stabilite dal giudice.**

**Art.85. Capacità d'intendere e di volere.** Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere. *Caio, grave malato di mente, compie un reato.*

**Art.92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.** L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

**Art.97. Minore degli anni quattordici.** Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

**Art.98. Minore degli anni diciotto.** È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

**Art.120. Diritto di querela.** Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore.

**Art.157. Prescrizione.** La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni ...

**Art.202. Applicabilità delle misure di sicurezza.** Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose.

**Art.203. Pericolosità sociale.** Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

*Caio, minore di anni 14, ha compiuto più volte gravi reati.*

**Art.215. Specie.** Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive, (assegnazione ad una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura; libertà vigilata; divieto di soggiorno, ecc.).

### LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

**Art.368. Calunnia.** Chiunque, con denuncia o querela, diretta all'autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

**Art.371-bis. False informazioni al pubblico ministero.** Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero, rende dichiarazioni false ovvero tace, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

**Art.372. Falsa testimonianza.** Chiunque, deponendo come testimone, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Art.378. Favoreggiamento personale.** Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

**Art.575. Omicidio.** Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

**Art.576. Circostanze aggravanti.** Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: col concorso di taluna delle circostanze indicate nell'articolo 61; contro l'ascendente o il discendente; quando è adoperato un mezzo insidioso; quando vi è premeditazione; dal latitante, per sottrarsi all'arresto.

**Art.581. Percosse.** Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

**Art.582. Lesione personale.** Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  
*Tizio tira un pugno a Caio e ...*

**Art.583. Circostanze aggravanti.** La lesione personale può essere grave e gravissima.

**Art.584. Omicidio preterintenzionale.** Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

*Tizio tira un pugno a Caio e Caio muore.*

**Art.585. Circostanze aggravanti.**

**Art.588. Rissa.** Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. *Tizio va allo stadio e partecipa a degli scontri tra tifosi di squadre avverse ...*

**Art.589. Omicidio colposo.** Chiunque cagiona **per colpa** la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della **circolazione stradale** o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da **soggetto in stato di ebbrezza alcolica** o sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti**.

**Art.593. Omissione di soccorso.** Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace, o un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. *Tizio provoca un incidente e scappa.*

**Art.594. Ingiuria.** Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

**Art.595. Diffamazione.** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

**Art.624. Furto.** Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

**Art.624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo.** Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa ... Alla stessa pena soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona.

**Art.628. Rapina.** Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa ... se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

**Art.635. Danneggiamento.** Chiunque distrugge, disperde, deteriora cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza, su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico.

### LIBRO TERZO - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

**Art.651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.** Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

**Art.658. Procurato allarme presso l'autorità.** Chiunque, annunziando infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti ..., è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda ...

**Art.699. Porto abusivo di armi.** Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

**Art.724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.** Chiunque pubblicamente bestemmia, con parole oltraggiose, contro la divinità o le persone venerati nella religione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

